

Area Servizi di Amministrazione
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

Si precisa che dalle garanzie relative agli ultimi due paragrafi dell'art. 2 Oggetto della sezione II Incendio e garanzie accessorie contenute a pag. 16 ("La Società risponde dei danni subiti dal veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, dimostrazioni nonché di qualsiasi danneggiamento causato da atti vandalici o da eventi non collegabili a condotta di guida. La Società risponde, inoltre, dei danni subiti dal veicolo a seguito di qualsiasi evento calamitoso quali ad esempio uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, grandine, frane, smottamenti e terremoti.") si intendono esclusi i motocicli e i ciclomotori, in quanto le tipologie di mezzi non sono compatibili con le specifiche garanzie suindicate.